

**COMUNE DI OSPITALETTO**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO**

**SCOLASTICO NEL COMUNE DI OSPITALETTO (BS) – PERIODO**

**DAL 12.09.2023 AL 30.06.2025 CON OPZIONE DI PROROGA FINO**

**AL 30.06.2026 EX ART. 120 COMMA 10 D.LGS. N. 36/2023.**

**N. \_\_\_\_/2023 REPERTORIO S.C.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ nella

residenza municipale di Ospitaletto (BS), in Via Monsignor G. Rizzi n. 24.

Innanzitutto a me, \_\_\_\_\_, Segretario Comunale del Comune

di Ospitaletto (BS), autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte

contraente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del TUEL 18 agosto 2000,

n. 267, senza l'assistenza di testimoni ai quali le parti, aventi i requisiti di

legge, hanno concordemente rinunciato con il mio assenso, sono comparsi i

signori:

a) **IL COMUNE DI OSPITALETTO (BS)** - C.F. e P. IVA 00796430171 - in

persona della dott.ssa Caterina Albanese, domiciliata per la sua carica presso

la sede comunale, la quale interviene in qualità di Dirigente dell'Area servizi

al cittadino del Comune di Ospitaletto, giusto Decreto Sindacale n.7 del

16/05/2023 che dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo del

Comune predetto con sede in Ospitaletto (Bs) in Via Monsignor G. Rizzi n.

24 - C.F. e P.I. 00796430171;

e

b) **La DITTA** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ – C.F. e P. IVA

\_\_\_\_\_ - iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,

Agricoltura di Torino al n. \_\_\_\_\_ Repertorio Economico

Amministrativo, in persona del Legale Rappresentante Signor

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Via

\_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ munito degli occorrenti poteri

e domiciliato per la carica rivestita presso la sede legale della predetta società,

che qui interviene in rappresentanza, in nome, per conto e nell'interesse

esclusivo della medesima, che di seguito per brevità sarà chiamata

Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io funzionario rogante

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto e mi promettono che:

-a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 45 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616,

sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative, in materia di

"Assistenza scolastica", indicate nell'articolo 42 dello stesso D.P.R. n. 616,

funzioni che devono essere svolte secondo le modalità, previste da apposite

leggi regionali;

-il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel conferire funzioni e compiti

amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali, individua tra l'altro, agli artt.

135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all'attività scolastica,

demandate ai Comuni;

-il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la

rilevanza costituzionale del principio dell'autonomia scolastica, attribuiscono

ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà,

nell'ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano

dell'offerta formativa alle "esigenze del contesto culturale, sociale ed

economico della realtà locale;

-la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, all’art 1, comma 181, punto f ) , garantisce il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;

-la materia del diritto allo studio in Lombardia è ad oggi disciplinata, oltre che dalla vigente legislazione statale, esclusivamente dalle disposizioni contenute nella L.R. n. 19/2007 e s.m.i. e come da ultimo integrata dalla LR 26 maggio 2016, n. 14;

-ai fini dell’attuazione del diritto allo studio, l’Amministrazione Comunale ha istituito e gestisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;

- con determinazione del Responsabile dei servizi educativi e culturali dell’Area servizi al cittadino n. \_\_\_\_\_ è stata indetta procedura per l’affidamento dell’ appalto sopracitato mediante gara ad evidenza pubblica,

- la gara è stata gestita dalla Centrale di committenza \_\_\_\_\_

- con determina n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della centrale di committenza l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta \_\_\_\_\_

- con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Responsabile dei Servizi educativi e culturali dell’Area servizi al cittadino è stata effettuata aggiudicazione definitiva all’operatore economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

che ha offerto un ribasso pari al \_\_\_\_\_ % sull’importo a base d’asta di € 165.900,00 per cui il valore economico offerto ammonta ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 10% e € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 22% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ ;

- in ordine al termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016), la proposta di aggiudicazione è stata comunicata via Pec ai concorrenti con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e) (eventuale) con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Responsabile del servizio è stata ordinata l'esecuzione dell'appalto nelle more della sottoscrizione del contratto;

f) il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore è stato oggetto di verifica come da nota della CUC in data \_\_\_\_\_;

- che si procedeva quindi alle comunicazioni previste dall'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

- che è stato acquisito il DURC prot. \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_, attestante l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266);

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto , le parti, come sopra comparse e costituite,

#### **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.**

Il Comune affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna il servizio di trasporto scolastico nel comune di Ospitaletto (Bs) - periodo 12.09.2023 – 30.06.2025 con opzione di proroga fino al 30.06.2026 ex art.120 comma 10 d. lgs. n. 36/2023;

L'Appaltatore si impegna alla sua esecuzione, a rispettare le condizioni previste dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli atti a

questo allegati o da questo richiamati.

## **ART. 2 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO.**

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

-capitolato speciale d'appalto;

- planimetria dei percorsi;

-offerta tecnica;

-offerta economica.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti allo stesso in quanto individuabili univocamente per essere depositati agli atti del Comune.

## **ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO.**

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_ oltre IVA ( \_ %) per il servizio e € \_\_\_\_\_ oltre IVA ( \_ %) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA, per complessivi € \_\_\_\_\_ IVA compresa.

Il canone annuo d'appalto per detto servizio verrà corrisposto mensilmente in n. 10 rate posticipate (da settembre a giugno di ogni anno scolastico).

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto previsto nel capitolato a carico dell'Appaltatore.

L'offerta deve tener conto anche servizi supplementari di trasporto ed in particolare circa 60 uscite didattiche (comprehensive di andata e ritorno), per ogni anno scolastico oggetto del contratto, considerando una distanza massima di 30 km dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

Tali servizi svolti non comportano rideterminazione del compenso fino alla percorrenza dei Km 3.000 complessivi per anno scolastico.

Al raggiungimento di tale percorrenza chilometrica, le gite ulteriori saranno a carico dell'Istituto comprensivo al costo offerto tra i servizi aggiuntivi del presente appalto pari a € \_\_\_\_\_.

Il prezzo praticato in convenzione con l'Istituto scolastico per le percorrenze ulteriori oltre i Km compresi ed eventualmente ulteriormente offerti è pari a € \_\_\_\_\_.

Il costo al chilometro risulterà dalla seguente operazione matematica:

*Corrispettivo offerto (I.V.A. esclusa) / n. 3 anni scolastici / 200 (giorni di scuola di riferimento per anno) = Costo giornaliero Servizio di Trasporto*

*Costo giornaliero Servizio di Trasporto svolto / 90 (Numero di chilometri giornalieri di riferimento) = Costo al chilometro I.V.A. esclusa.*

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

#### **ART. 4 - REVISIONE DEL PREZZO.**

Il corrispettivo ai sensi dell'art 60, comma 3, del nuovo codice, è soggetto alla rivalutazione Istat sulla base dei prezzi al consumo a partire dal secondo anno

scolastico (settembre 2024).

Inoltre, ai sensi dell'art. 60 commi 1 e 2 del nuovo codice, è prevista la revisione del prezzo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e operino nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

**ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI .**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente C.S.A. ed è tenuto all'osservanza delle Leggi (in particolare del Codice della Strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.), dei regolamenti, dei decreti ed in generale di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini del servizio oggetto del Capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ivi contenutevi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione al servizio affidato per infortuni ai trasportati, al personale addetto al servizio e a

terzi, nonché per danni eventualmente arrecati a beni pubblici o privati, e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa o pretesa risarcitoria, presente o futura, da chiunque avanzata nei confronti del Comune.

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto la ditta \_\_\_\_\_ ha presentato la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ - e secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - ASSICURAZIONE.**

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tale scopo l'Appaltatore ha consegnato alla Stazione appaltante copia della polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ per la responsabilità civile verso terzi in data \_\_\_\_\_ corredata da copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio ed in corso di validità per i seguenti massimali:

1. per Responsabilità Civile Auto (R.C.A.): massimale unico annuo non inferiore a euro 25.000.000,00 per ogni sinistro, n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2. per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) con un massimale annuo per sinistro pari ad euro 10.000.000,00 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

3. per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): con un massimale annuo per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore ad euro 10.000.000,00, n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso, sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente.

Si richiama l'art. 1681 c.c. e si specifica, al riguardo, che la responsabilità non è da considerarsi limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo, ma è estesa a tutte le fasi preparatorie o accessorie al trasporto: soste, raccolta degli alunni/studenti, salita e discesa dal mezzo, ivi compresa la consegna degli alunni ai genitori ed entrata nell'istituto scolastico.

#### **ARTICOLO 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.**

Ai sensi dell'art 119 del nuovo Codice è vietato all'Appaltatore cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno e pagamento delle eventuali spese causate al Comune.

#### **ART. 9 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI E SUPPLEMENTARI.**

Il Comune si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del nuovo codice sino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale di aggiudicazione e

l'Appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, restandovi sin d'ora obbligato.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettere a e b, potrebbe essere previsto il servizio aggiuntivo e supplementare relativo ai progetti nuoto e/o sport e/o cultura e/o cred estivo per le scuole dell'istituto comprensivo e per l'infanzia comunale.

In considerazione della natura del servizio di pubblico interesse, l'Appaltatore, su richiesta insindacabile della Stazione appaltante, è tenuta a continuare ad effettuare il servizio oggetto del presente appalto, senza soluzione di continuità, anche dopo la scadenza contrattuale o anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, sino a quando la stessa Amministrazione comunale non avrà provveduto al nuovo affidamento.

La continuità del servizio dovrà essere assicurata anche nel caso di malfunzionamento prolungato/sopraggiunte anomalie/altri imprevisti, anche prolungati nel tempo, del mezzo.

#### **ART. 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.**

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, e domicilio digitale \_\_\_\_\_ obbligandosi di informare di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

#### **ART. 11 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.**

Il presente contratto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi e ai vigenti regolamenti comunali.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona.

Sono inoltre a totale carico della stessa gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

#### **ART. 12 - PENALITÀ.**

L'Appaltatore per l'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni, di cui al presente capitolato, la non effettuazione o l'incompleta esecuzione del servizio consentono all'Ente, oltre alla possibilità di risoluzione del suddetto contratto, di disporre l'applicazione delle seguenti penali nella misura:

-€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio;

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ritardi e per irregolarità nell'espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero;

- € 500,00 (cinquecento/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro;

-da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 in caso di altre inadempienze contrattuali in relazione alla gravità dell'inadempienza ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della stessa.

Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'appaltatore, il Comune ne dà comunicazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto dall'Appaltatore.

Nel caso in cui la somma dovuta sia superiore al corrispettivo da liquidare il Comune si avvale della cauzione definitiva.

Le spese per quanto eseguito d'ufficio, anche con ricorso a terzi, sono a carico dell'Appaltatore, oltre al pagamento di una penale giornaliera di € 150,00.

È fatta salva la facoltà dell'Ente di recuperare le eventuali maggiori spese

necessarie ad approntare un servizio sostitutivo.

Qualora si verificassero due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l'Ente potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra Ditta.

In caso di persistenza di inadempienze e irregolarità, è fatta salva all'Ente ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori.

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Segreteria e del Settore Servizi Educativi e Culturali del presente contratto e della sua esecuzione, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 2016/679 e successivo D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del sopra citato Regolamento, si richiama l'informativa contenuta nell'art. 28 del Capitolato d'Appalto.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010 .**

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

La Stazione appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

-Contravvenzioni ai patti contrattuali del presente capitolato speciale d'appalto o delle disposizioni di legge relative al servizio, qualora le stesse superino il numero di 2 (due) giorni consecutivi, salvo le cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali, durante l'anno di appalto corrente;

-Comportamento abituale scorretto da parte dell'Appaltatore o del personale dipendente dallo stesso adibito al servizio;

-Apertura di una procedura fallimentare a carico dell'Appaltatore;

-Messa in liquidazione o altri casi di cessazione;

-Abbandono dell'appalto;

-Cessione, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e obblighi inerenti al presente capitolato;

-Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, in base all'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennità di alcun genere, dopo tre formali contestazioni nell'anno scolastico di riferimento.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio e comunque nelle seguenti ipotesi:

-Perdita dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per la professione di trasportatore di passeggeri su strada;

-Violazione degli obblighi di tracciabilità;

-Abbandono del servizio affidato;

-Cessione del contratto e mancato rispetto degli obblighi di subappalto;

-Inosservanza degli ordini emessi dal Comune nell'esercizio di vigilanza e controllo;

-Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;

-In caso di mancata comunicazione al Comune di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante o di un dipendente dell'Appaltatore medesimo.

La risoluzione dovrà essere comunicata con pec all'indirizzo dell'Appaltatore, comporterà l'incasso del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **ART. 16 - FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO.**

L'Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c. senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi all'impresa stessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

#### **ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN**

**MATERIA PENALE.**

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

**ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Per eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto la competenza sarà del Foro di Brescia.

**ART. 18 - OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI.**

Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ospitaletto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 29.12.2022.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dichiara di averne preso piena e completa conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'inosservanza grave e ripetuta di tali disposizioni comporterà la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Ospitaletto che hanno esercitato pote-

ri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.**

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA in misura di legge.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "modello unico informatico", ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 DEL 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto, redatto in formato elettronico sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me funzionario rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma.

Il presente atto viene sottoscritto da me pubblico ufficiale rogante con firma digitale.

Il presente documento viene da me Segretario rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Per il Comune di Ospitaletto –

Comune di Ospitaletto Prot. n. 0012240 del 20-06-2023 in partenza

Per l'Appaltatore –

Il Segretario Generale rogante –

Comune di Ospitaletto Prot. n. 0012240 del 20-06-2023 in partenza